

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 65 del 19-06-2017

Oggetto: Ricorso da Di Stefano Santi Martino + 13 innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Conferimento incarico all' Avv. Maurizio Nula, Avvocato Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile, ed all'Avv. Filippo Maugeri.

L'anno duemiladiciassette, il giorno *dieci*, del mese di *Aprile*, presso la sede del Genio Civile di Enna – Enna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Giuseppe Margiotta, nominato con D.A. del 28 Marzo 2017, n. 25/GAB Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Dott. Giuseppe Barbagallo nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

PREMESSO il ricorso notificato il 6/4/2017, promosso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Sicilia da 1) DI STEFANO Santi Martino; 2) MAZZAMUTO Gaetano Ivan; 3) CUSCUNÀ Rosa; 4) CUSCUNÀ Giuseppa; 5) SCUDERI Alessandro, 6) APISARDA Antonino; 7) PALAZZO Antonino; 8) PAPPALARDO Orazio, 9) TORRISI Luigi e FALLICA Carmela, 10) DI STEFANO; 11) FALLICA Carmela e i figli SPOTO Francesco Salvatore e SPOTO Anna Maria; Spoto Francesco Salvatore, 12) SARPIETRO Gaetano, 13) CORALLO ; 4) LAUDANI Giuseppe;

PREMESSO che con il suddetto ricorso viene attribuita la responsabilità dell'allagamento dei fondi dei ricorrenti, al Consorzio di bonifica 9 Catania, oltre che alla Regione siciliana;

RITENUTO che è interesse del Consorzio costituirsi nel predetto giudizio per rigettare le avverse pretese e resistere alle medesime domande;

CONSIDERATO che con delibera n. 1 del 21.06.2012 del Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica della Sicilia è stato istituito l'Ufficio Legale Interconsortile dei Consorzi di Bonifica 9 Catania, 10 Siracusa, 7 Caltagirone, con sede presso il Consorzio di Bonifica 9 Catania;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

VISTA la delibera di adesione del Commissario Straordinario n.17 del 27/03/2014 del Consorzio di Bonifica 6 di Enna all'Ufficio Legale Interconsortile;

VISTO il vigente Regolamento di funzionamento dell'Ufficio Legale;

CONSIDERATO che l'Ufficio legale svolge la propria attività nei confronti del Consorzio di bonifica 9 Catania,7 Caltagirone,10 Siracusa e 6 Enna;

CONSIDERATO, che le funzioni attribuite all'Avvocato Dirigente sono quelle ricomprese nell'art. 8 del vigente regolamento di funzionamento dell'Ufficio Legale;

CONSIDERATO che con provvedimento del 18/01/2017, assunto al prot. 862 di pari data l' Avvocato Dirigente ha reiterato, per l'anno 2017 l'assegnazione all'avv. Giuseppe Gullotta di tutti procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali;

ACCERTATA la grave carenza di personale e l'eccessivo carico di lavoro assegnato all'Ufficio legale Interconsortile, derivante dall'attività giudiziale, stragiudiziale, dell'attività di consulenza legale tale da rendere difficoltosa la gestione delle relative pratiche;(Vedi nota del Direttore Generale protocollo n 4604 del 20/3/2015 e nota del 14/12/2015, del Dirigente dell' Ufficio Legale Interconsortile (prot. n. 18686 del 16/12/2015);

CONSIDERATO che allo stato odierno permangono le criticità e le gravi difficoltà sopra rappresentate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di funzionamento dell'Ufficio Legale *“La procura a rappresentare, difendere ed assistere in giudizio i Consorzi 7, 9 e 10,.....possono essere conferite ad avvocati esterni, nei casi di controversie che richiedono una particolare competenza specialistica, nei giudizi che si svolgono innanzi alle Magistrature superiori, e in ogni caso in cui si presenti inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente consortile o se ne manifesti l'esigenza a causa di eccessivo carico di lavoro affidato a questi ultimi.”*

PRESO ATTO, nelle more dell'assegnazione di personale dipendente abilitato all'esercizio della professione di avvocato, è necessario supportare l'Ufficio legale con avvocati del libero foro;

RITENUTO opportuno supportare l'Ufficio, nel procedimento in questione, con l'avvocato del libero foro, già procuratore e difensore in procedimenti aventi analogo oggetto;

RAVVISATA la necessità della prosecuzione delle attività consortili;

VISTO il D.A. n. 10/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017, adottato con delibera consortile n. 17 del 30/01/2017, trasmesso al competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.R.S. n. 943 del 2 Agosto 2016, con nota prot. n. 2131/2017, per la relativa approvazione;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 U.O. 1, prot. n. 4060/2017, assunta al protocollo dell'Ente al n. 3317/2017 con

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

la quale, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i., si autorizza l'esercizio provvisorio fino al 30.04.2017, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n. 271/2017 dal competente settore Ragioneria

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

DI RESISTERE avverso il ricorso notificato il 6/4/2017, promosso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Sicilia da 1) DI STEFANO Santi Martino; 2) MAZZAMUTO Gaetano Ivan; 3) CUSCUNÀ Rosa; 4) CUSCUNÀ Giuseppa; 5) SCUDERI Alessandro, 6) APISARDA Antonino; 7) PALAZZO Antonino; 8) PAPPALARDO Orazio, 9) TORRISI Luigi e FALLICA Carmela, 10) DI STEFANO; 11) FALLICA Carmela e i figli SPOTO Francesco Salvatore e SPOTO Anna Maria; Spoto Francesco Salvatore, 12) SARPIETRO Gaetano, 13) CORALLO ; 4) LAUDANI Giuseppe;

DI NOMINARE, per i motivi indicati in premessa, l'Avv. Maurizio Nula, Avvocato Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile, e l'Avv. Maugeri Filippo per rappresentare e difendere l'intestato Ente nei predetti giudizi, congiuntamente e disgiuntamente, eleggendo domicilio presso la sede del Consorzio di bonifica 9 Catania , in Catania, Via Centuripe 1/A;

DI APPROVARE l'allegato disciplinare di incarico, autorizzandone la sottoscrizione;

DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per competenza.

LA SPESA presuntiva di € 1.500,00 farà carico al capitolo n. 4300.

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Barbagallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Giuseppe Margiotta

Certificato Di Pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consorziale

dal 20-04-2017 al

Catania li

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Committente www.consorziobonifica9ct.it.



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

=====

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____, nei
locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in
Catania in via Centuripe 1/A

SONO PRESENTI

Da una parte: il **Dott. Ing. Giuseppe Margiotta**, nella qualità di
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con
sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la
quale è domiciliato per la carica ;

Dall'altra : **Maugeri Filippo** nato a Catania il 31/10/1981 con studio
in Catania - Via Caronda n. 172 - C.F.: MGRFPP81R31C351W,
iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Catania

PREMESSO

- Che, con delibera consortile n° _____ del _____,
questa Amministrazione ha statuito di affidare, congiuntamente
all'Avv. Nula Maurizio (Dirigente dell'Uff. Leg. Interconsortile) :
- all'Avv.to Maugeri Filippo l'incarico di rappresentare e difendere
l'Ente nel ricorso promosso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche della Sicilia da 1) DI STEFANO Santi Martino; 2)
MAZZAMUTO Gaetano Ivan; 3) CUSCUNÀ Rosa; 4) CUSCUNÀ
Giuseppa; 5) SCUDERI Alessandro, 6) APISARDA Antonino; 7)
PALAZZO Antonino; 8) PAPPALARDO Orazio, 9) TORRISI Luigi e



FALLICA Carmela, 10) DI STEFANO;11) FALLICA Carmela e i figli SPOTO Francesco Salvatore e SPOTO Anna Maria,; Spoto Francesco Salvatore, 12) SARPIETRO Gaetano, 13) CORALLO ; 4) LAUDANI Giuseppe;

- di sottoscrivere con il predetto professionista apposita convenzione.

Per quanto sopra, tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1

Il Consorzio, per essere rappresentato e difeso nelle controversie che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv.to Maugeri Filippo che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte delle Autorità Giudiziarie adite, che segna la conclusione del grado del giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto, dando un preavviso di trenta giorni, e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato.

In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo

all'attività svolta sino al momento della revoca, secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che gli stessi possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4

Il Consorzio ed il professionista convengono che l'onorario, dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale alle disposizioni contenute al Capo IV°, e per l'attività giudiziale alle disposizioni contenute al Capo II del citato D.M.

In particolare le parti convengono che l'onorario sarà determinato, in riferimento agli scaglioni, per valore e per fasi, previsti dalle tabelle forensi di cui al DM n. 55/2014, nella misura minima (applicando ai valori medi le diminuzioni ivi previste all'art. 4), con l'applicazione di una ulteriore decurtazione del 30% in meno;

- Nei giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, l'onorario dovuto sarà determinato nella misura di cui sopra, tenendo come riferimento lo scaglione del "valore indeterminabile - importanza media";

- Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.



Art. 5

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi*, ed ove più cause vengano riunite, ai detti professionisti verrà corrisposto un unico onorario, determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, , con l'applicazione di una ulteriore decurtazione, non del 30% ma bensì del 50% in meno .

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, ed il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo dei professionisti incaricati, che a tale titolo non possono pretendere alcunché dal Consorzio.

Art. 6

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente ad uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, , con l'applicazione di una ulteriore decurtazione, non del 30% ma bensì del 50% in meno .

Art. 7

L' Avv. Maugeri Filippo dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario

U.M.

Free

